

STATUTO

SPORT & SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGNARA CALABRA RC VIA MORIN
23

Numero REA: RC - 166011

Codice fiscale: 02388570802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Del presente atto, dattiloscritto a mia cura e da me Notaio	
	ed integrato a mano da su sei pagine per intero e parte della	
	presente settimana fin qui di due fogli di carta, ho dato	
	lettura, con quanto allegato, ai comparenti, i quali hanno	
	dichiarato di approvarlo.	
	F.to Legato Mario;	
	F.to Perrello Genoveffa;	
	F.to De Biasi Francesca;	
	F.to Dimaio Giuseppa;	
	F.to Corbelli Rosaria;	
	F.to Notaio Rita Tripodi (sigillo).	
	S T A T U T O	
	della Società Cooperativa Denominata	
	"SPAZIO & SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con	
	sede legale nel Comune di Bagnara Calabria.	
	TITOLO 1: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI	
	Articolo 1. - E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre	
	1991 n. 381, una società Cooperativa Denominata: "SPAZIO &	
	SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	Articolo 2 - La Società Cooperativa ha sede nel Comune di	
	Bagnara Calabria, con durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Articolo 3. - La società ha scopo mutualistico, senza	

	fini speculativi o di lucro.	
	Essa si propone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini svantaggiati quali invalidi fisici, psichici,	
	sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, persone in	
	trattamento psichiatrico, tossocodipendenti, alcolisti,	
	minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	ambientale e familiare, condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione nonché di ogni altro soggetto	
	considerato dalla legge come persona svantaggiata che risulti	
	da apposita documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, salvo il diritto alla riservatezza tutelato	
	dall'ordinamento.	
	La Cooperativa, nel quadro dei suddetti principi e degli	
	scopi cui è ispirata, si propone di finalizzare ogni attività	
	che svolgerà, alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	detta legge in materia, al cui inserimento lavorativo la	
	cooperativa mira.	
	La cooperativa ha ad oggetto l'attuazione delle seguenti	
	attività:	
	- gestione e manutenzione di impianti sportivi e	
	ricreativi di ogni genere;	
	- noleggio e vendita di attrezzature sportive;	
	- vendita di alimenti e bevande, effettuata in chioschi o	

	in altre strutture, realizzate nell'ambito degli impianti	
	gestiti;	
	- attività connesse alla promozione ed all'organizzazione	
	di eventi ed attività sportive e ricreative;	
	- gestione di centri espositivi e di luoghi per il tempo	
	libero.	
	La cooperativa potrà stipulare con enti pubblici e	
	privati convenzioni per lo svolgimento delle suddette	
	attività e potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	all'oggetto sociale e potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni necessarie o utili per il	
	conseguimento degli scopi sociali, ivi comprese le operazioni	
	immobiliari, mobiliari, creditizie, industriali, e	
	finanziarie; potrà partecipare ad altre società, imprese	
	pubbliche, private e miste, aventi scopi analoghi, affini o	
	complementari e, comunque, ritenute utili e/o opportune;	
	potrà usufruire e beneficiare di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere;	
	comunitarie, statali, regionali e di ogni altro ente.	
	----- TITOLO II: - SOCI -----	
	Articolo 4. - Il numero dei soci è illimitato e non inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.-----	
	Possono far parte della società le persone fisiche che	
	abbiano i requisiti e gli interessi per concorrere al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle	

	disposizioni e delle proporzioni di cui alla L. 381/91.	
	Possono, inoltre, far parte della società, nei limiti e con	
	le modalità previsti dalla suddetta legge, i soci volontari	
	che prestino gratuitamente la loro attività a favore della	
	cooperativa, i quali saranno iscritti in apposita sezione del	
	libro dei soci.	
	Articolo 5. - Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando	
	generalità, qualificazione personale, requisiti posseduti,	
	stato soggettivo, eventualmente esibendo la documentazione	
	rilasciata dalla P.A. relativa allo status di persona	
	svantaggiata ai sensi della L. 381/91.	
	L'accoglimento delle domande è deciso dallo stesso Organo.	
	Articolo 6. - Il socio dovrà sottoscrivere e versare una	
	quota di Euro 50,00 (cinquanta/00 quale tassa d'ammissione,	
	che può essere variata dall'O.A. per ogni esercizio sociale	
	sulla base del patrimonio sociale.-----	
	Si applica l'art. 2528 del c.c.	
	Articolo 7. - I soci sono obbligati ad osservare lo statuto,	
	il regolamento interno e le delibere legalmente prese dagli	
	organi sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Articolo 8. - La qualità di socio si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla	

	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 9. - Nel caso di scioglimento, il socio ha diritto a	
	chiedere la liquidazione della quota sociale. Nel caso di	
	morte del socio, gli eredi hanno equal diritto al rimborso	
	della quota del loro dante causa, ma potranno presentare	
	nuova domanda d'ammissione a socio, designando il loro	
	rappresentante.-----	
	In entrambi i casi, la liquidazione della quota sociale avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il	
	rapporto si scioglie, entro sei mesi dall'approvazione dello	
	stesso, in misura però non superiore al valore nominale della	
	stessa.-----	
	Articolo 10. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il	
	recesso è consentito al socio che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovi più in condizioni di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	Articolo 11. - La decadenza è deliberata dall'O.A. nei casi	
	previsti dalla Legge.-----	
	Articolo 12. - Oltre che per le ipotesi contemplate, può	
	dall'O.A. essere escluso il socio che non osservi le	
	disposizioni dello statuto e del regolamento interno, le	
	deliberazioni dell'Assemblea e dell'O.A. legalmente prese;	
	oppure se senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società o si	
	renda moroso o fomenti dissidi interni; ed infine che prenda	

	parte ad imprese che abbiano interessi contrastanti con	
	quelli della società, senza autorizzazione scritta dall'O.A.	
	----- TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO. -----	
	Articolo 13. - Il Patrimonio sociale è costituito:-----	
	- dal capitale sociale, variabile ed illimitato, costituito	
	da quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00	
	(cinquanta/00);	
	- dalla riserva ordinaria e da quella straordinaria;-----	
	- da un fondo sociale destinato ad iniziative mutualistiche.	
	Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante	
	l'esercizio sociale e l'esistenza della società.-----	
	Articolo 14. - Le quote sociali non possono essere sottoposte	
	a pegno o vincolo, non possono essere cedute a soci o terzi o	
	comunque negoziate con effetto verso la società, senza	
	autorizzazione dell'O.A..-----	
	Articolo 15. - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno.-----	
	Alla fine di ciascun esercizio, nel termine di centoventi	
	giorni dalla chiusura, il l'O.A. provvede alla compilazione	
	del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci.	
	Esso potrà essere approvato entro 180 gg. qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'attività.-	
	Articolo 16. - Gli avanzi netti di gestione saranno così	
	ripartiti:-----	

	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;-----	
	- un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse	
	legale del capitale versato;-----	
	- il 3% al "Fondo per la promozione dello sviluppo della	
	cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1922, numero 59	
	e dell'art. 2545 quater c.c.;-----	
	- l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
	----- TITOLO IV - ORGANI SOCIALI -----	
	Articolo 17. - Sono Organi della società:-----	
	- l'Assemblea dei Soci; -----	
	- l'Organo Amministrativo, nella persona di un Amministratore	
	Unico;-----	
	- il Collegio Sindacale, ove obbligatorio. -----	
	Articolo 18. - L'Assemblea è costituita dai soci che	
	risultano nel libro da almeno tre mesi. L'Assemblea è	
	convocata in sede ordinaria e straordinaria dall'O.A.	
	mediante avviso da affiggere nei locali della cooperativa e	
	da comunicare a ciascun socio con lettera semplice spedita	
	dieci giorni prima della adunanza. L'avviso deve indicare le	
	materie da trattare e la data dell'eventuale seconda	
	convocazione.-----	
	Nei casi di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante	
	lettera raccomandata a mano.	
	Articolo 19. - L'assemblea Ordinaria deve essere convocata	

	ogni anno entro centoventi gg. dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale e quante altre volte l'O.A. lo ritenga necessario o	
	ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.-----	
	E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:-----	
	- approvare i Bilanci;-----	
	- nominare l'O.A. ed i sindaci, se esistenti, determinando	
	per questi ultimi il compenso;	
	- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dallo	
	statuto o sottopostile dall'O.A.-----	
	Articolo 20. - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria,	
	è validamente costituita in prima convocazione quando sono	
	presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.---	
	Anche in mancanza di convocazione, l'assemblea sarà	
	validamente costituita ed atta a deliberare quando vi	
	partecipino tutti i soci, l'Organo Amministrativo e, se	
	esistente, il Collegio Sindacale.	
	Articolo 21. - Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque	
	sia il numero delle quote possedute. Il socio assente può	
	farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non	
	amministratore mediante delega scritta. Ogni mandatario non	
	può rappresentare più di cinque soci.	
	Articolo 22. - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	è presieduta dall'Amministratore Unico e in sua assenza dalla	

	persona designata dai soci. -----	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Le	
	deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario e sono vincolanti per tutti i	
	soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----	
	Luogo di convocazione dell'Assemblea può essere tanto la sede	
	sociale che qualunque altro sito a ciò idoneo.	
	Articolo 23. - L'Amministratore Unico viene nominato	
	dall'assemblea e scelto tra i soci.	
	Esso viene dispensato dal prestare cauzione e dura in carica	
	tre anni ed è rieleggibile.	
	All'Amministratore Unico spetta un compenso che sarà	
	stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio.	
	Articolo 24. - L'O.A. è investito dei più ampi poteri per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e può quindi deliberare	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta solo eccezione per quelli riservati dalla legge e dallo	
	statuto all'Assemblea.	
	In particolare all'O.A. compete: curare l'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea; formare i bilanci, effettuare	
	tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari,	
	oltrechè ipotecarie, utili allo scopo sociale; contrarre	
	prestiti, aprire conti correnti con privati o Istituti di	
	Credito, effettuare locazione di immobili ed acquisto di	
	macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro	

	occorra alla Società, stipulare contratti di appalto;	
	assumere e licenziare operai, fissandone le mansioni e la	
	retribuzione, nominare procuratori ad negotia, costituire	
	comitati consultivi, chiamando a farne parte estranei	
	stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali	
	compensi. L'elencazione delle attribuzioni non è tassativa.	
	Articolo 25. - L'A.U. ha la rappresentanza legale della	
	società e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere	
	e conciliare anche in materia di imposte e tasse, di	
	rilasciare quietanze liberatorie, promuovere le azioni	
	davanti alle autorità giudiziarie ed amministrative di	
	qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.	
	Articolo 26. -	
	----- COLLEGIO-SINDACALE -----	
	Qualora ricorrono le condizioni previste degli artt. 2477 et	
	2543 del c.c., la società sarà controllata da un Collegio	
	Sindacale, composto da tre membri effettivi. Saranno nominati	
	due supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni	
	ed è rieleggibile, le sue funzioni sono regolate dal c.c..	
	L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il	
	compenso.-----	
	----- Articolo 27. -----	
	Il Collegio Sindacale, se esistente, deve controllare	
	l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza	
	della legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare	

	tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri	
	e delle scritture contabili.-----	
	I Sindaci devono anche:-----	
	a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale	
	venga fatta con l'osservanza delle norme di	
	legge;-----	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di	
	cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e di	
	quelli ricevuti in premio, cauzione o custodia;-----	
	Deve inoltre convocare l'Assemblea dei soci quando non	
	provveda l'O.A..-----	
	Il Collegio Sindacale, se esistente, deve riunirsi almeno	
	ogni trimestre.---	
	I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo	
	alle Assemblee, e che, durante un esercizio sociale, non	
	partecipano a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono	
	dall'Ufficio. -----	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi	
	processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, viene	
	trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere	
	verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere	
	prese a maggioranza assoluta.-----	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.-----	

	I Sindaci inoltre hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalle legge.-	
	Articolo 28. - Ai sensi del presente articolo che ha valore	
	di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le	
	controversie, vertenti su materie disponibili, che dovessero	
	insorgere tra i soci e tra questi e la Cooperativa, quale sia	
	la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, relative	
	all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del	
	presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto	
	deliberato dagli Organi Sociali, sono deferite al giudizio di	
	un Collegio Arbitrale.-----	
	Esso è composto di tre membri nominati dal Presidente	
	dell'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia, il	
	quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta	
	effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto	
	designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la	
	sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di	
	procedure.	
	Per ogni singola controversia si provvederà dapprima ad un	
	tentativo di amichevole composizione ed ove questa fallisca,	
	si darà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle	
	parti, alla redazione di un apposito atto per precisare	
	l'oggetto della controversia, nonchè il termine per la	

	pronunzia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i	
	termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio	
	arbitrale.-----	
	Per le controversie di carattere eventualmente giudiziarie il	
	Foro competente è quello ove è ubicata la sede della	
	società.-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Articolo 29. - Lo scioglimento della società è disciplinato	
	dall'art. 2545 duodecies e dagli articoli in esso richiamati.	
	Nel caso di deliberazione di scioglimento anticipato,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri. Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale	
	di liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente	
	versato dai soci, deve essere devoluto al "Fondo per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai	
	sensi della legge 59/92, artt.11 e 12.-----	
	Articolo 30. - L'A.U., per la consulenza tecnica,	
	amministrativa, legale e fiscale, si avvarrà preferibilmente	
	di società Cooperative di servizi specializzate nel campo ed	
	operanti nella Provincia.-----	
	Articolo 31. - Per tutto quanto non disciplinato dall'Atto	
	Costitutivo, dal presente Statuto Sociale e dall'eventuale	
	Regolamento Interno, valgono le disposizioni legislative	
	sulle Società Cooperative Sociali, quelle del Titolo VI, Capo	
	I del c.c. in quanto compatibili e le norme in materia di	

	Società a Responsabilità Limitata che vengono espressamente	
	adottate in via residuale ai sensi dell'art. 2519, comma 2°	
	del c.c..	
	Articolo 32. - La società, che potrà svolgere la propria	
	attività anche con terzi, in quanto Cooperativa Sociale	
	costituita ai sensi della L. 381/91, viene in ogni caso	
	considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale), per ogni conseguente effetto giuridico, nel	
	rispetto della sua struttura e delle sue finalità, giusta	
	l'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460	
	(Disciplina delle ONLUS), a prescindere dagli altri requisiti	
	previsti come necessari da detto ultimo provvedimento (D.	
	Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).	
	F.to Legato Mario;	
	F.to Perrello Genoveffa;	
	F.to De Biasi Francesca;	
	F.to Dimaio Giuseppa;	
	F.to Corbelli Rosaria;	
	F.to Notaio Rita Tripodi (sigillo).	
	"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Reggio di Calabria - Autorizzazione Agenzia	
	delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - Sez.	
	Staccata di Reggio di Calabria n. 39014/2001".	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale del	